

XX.

Ogni corporazione svolge il diritto di una compiuta persona giuridica compiutamente ri conosciuta dallo Stato.

Sceglie i suoi consoli ;

manifesta nelle sue adunanze la sua volontà ;

detta i suoi patti, i suoi capitoli, le sue convenzioni ;

regola secondo la sua saggezza e secondo le sue esperienze la propria autonomia ;

provvede ai suoi bisogni e accresce il suo patrimonio riscotendo dai consociati una imposta pecuniaria in misura della mercede, dello stipendio, del profitto d'azienda, del lucro professionale ;

difende in ogni campo la sua propria classe e si sforza di accrescerne la dignità ;

si studia di condurre a perfezione la tecnica delle arti e dei mestieri ;

cerca di disciplinare il lavoro volgendolo verso i modelli di moderna bellezza ;

incorpora lavoratori minuti per animarli e avviarli a miglior prova ;

consacra gli obblighi del mutuo soccorso ;

determina le provvidenze in favore dei compagni infermi e indeboliti ;

inventa le sue insegne, i suoi emblemi le sue musiche, i suoi canti, le sue preghiere ;

istituisce le sue cerimonie e i suoi riti ;